



Contratto d'appalto per il servizio in concessione relativo all'organizzazione e gestione della manifestazione "Career days - edizione 2026" - CUI S00518460019202400030

CIG _____

CUI S00518460019202500033

TRA

Il Politecnico di Torino, di seguito nominato per brevità anche "Amministrazione Contraente", con sede in Corso Duca degli Abruzzi n. 24, Partita IVA 00518460019, rappresentata dal Dott. Mauro Cecchi, in qualità di Responsabile dell'Area Approvvigionamenti, Gare e Contratti Pubblici, delegato ai fini della sottoscrizione del presente Atto con Decreto del Direttore Generale n. 149 del 23.01.2023, domiciliato ai fini del presente Atto presso la sede del Politecnico di Torino, C.so Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino

E

Il sig. _____ nato a _____ il _____, residente in _____, nella sua qualità e in veste di Legale Rappresentante della società _____ con sede legale a _____, Codice Fiscale _____ e Partita IVA _____ iscritta nel registro delle imprese presso _____ di seguito denominato anche "Concessionario" e congiuntamente denominate le "Parti"

Premesso che

- con Decreto del Direttore Generale n. ____ del _____, è stata indetta la procedura negoziata ai sensi dell'art. 187 del D. Lgs 36/2023, per l'affidamento in concessione del servizio relativo all'organizzazione e gestione della manifestazione "Career days - edizione 2026";
- attraverso la piattaforma U-BUY Appalti e Affidamenti si è dato avvio alla procedura G00478, contraddistinta dai seguenti codici CIG _____ - CUI S00518460019202500033;
- con Decreto del Direttore Generale n. ____ del _____ è stata disposta la nomina del Seggio di Gara;
- con Decreto del Direttore Generale n. _____ del _____ è stata disposta l'ammissione dei concorrenti partecipanti alla procedura in titolo;
- con Decreto del Direttore Generale n. ____ del _____, risultando comprovati in capo al Concessionario i requisiti richiesti ai fini della partecipazione, è stata dichiarata l'aggiudicazione efficace in favore della società _____.

Tutto ciò premesso e ratificato con l'intesa che la narrativa che precede debba formare parte integrante e sostanziale del presente Atto, tra le parti, nelle rispettive qualità

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. PREMESSA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Sono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti conservati presso l'Amministrazione:

- quelli normativi, richiamati nella presente scrittura, che il Concessionario dichiara di ben conoscere;
- la cauzione definitiva di cui all'art. 9;



- la polizza assicurativa di cui all'art. 8.

Sono parte integrante e sostanziale del presente atto e sono ad esso materialmente allegati i seguenti documenti:

- il Capitolato Speciale d'Oneri – CSO e relativi allegati;
- l'offerta economica presentata dal Concessionario in fase di partecipazione alla procedura indetta dall'Amministrazione Contraente;

2. Oggetto

Il contratto ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio relativo all'organizzazione e gestione della manifestazione "Career day - edizione 2026".

Il Concessionario deve eseguire il servizio nel rispetto delle modalità, dei tempi e dei livelli di servizio descritti nel Capitolato Speciale d'Oneri.

Nella concessione si intendono comprese le prestazioni di manodopera, la fornitura dei materiali, l'uso dei macchinari ed ogni altro onere non specificatamente elencato, ma necessario per l'esecuzione a regola d'arte.

3. Giorni della manifestazione, durata e fasi dell'affidamento

La manifestazione si svolgerà il 19 e 20 maggio 2026: durante tutte le giornate (in orario continuato tra le 9:30 e le 17:00) gli studenti, laureati e PhD del Politecnico di Torino potranno interagire con le società/enti presso gli stand.

Si sottolinea che le date indicate potrebbero essere soggette ad eventuali variazioni nel caso intervenissero elementi esterni che potrebbero compromettere l'efficacia dell'evento. Le nuove date saranno concordate con il concessionario, in ogni caso nel mese di maggio o giugno.

La durata dell'affidamento decorre dal momento della stipula contrattuale e termina con la consegna alla Stazione Appaltante da parte del Concessionario del report finale dell'evento di cui al par. 12 del CSO.

Ovvero

La durata dell'affidamento decorre dalla data di avvio anticipato del servizio a far data dal _____ e termina con la consegna del report finale dell'evento di cui al par. 12 del CSO.

Il contratto prevede differenti fasi di esecuzione con le relative tempistiche, che potranno subire variazioni previo accordo tra le parti.

In nessun caso si potrà procedere con le attività operative senza approvazione da parte del Politecnico.

Nel prospetto seguente sono riportate le principali fasi di esecuzione del servizio:

ATTIVITÀ	DATA
CONSEGNA PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO, comprensivo della documentazione per la richiesta di occupazione suolo pubblico	entro e non oltre 30 giorni solari dall'avvio del servizio o stipula del contratto e comunque entro e non oltre 120 giorni solari dall'inizio della manifestazione
CONSEGNA PROSPETTO DIVERSE OPZIONI DI ADESIONE AI CAREER DAYS, CATALOGO DEI SERVIZI	entro e non oltre due settimane dall'avvio del servizio o stipula del contratto



ATTIVITÀ	DATA
PROGETTAZIONE IMMAGINE DELL' EVENTO, ARTICOLAZIONE DEL SITO WEB, CONSEGNA DEI MATERIALI DECLINATI E PRESENTAZIONE PROCEDURA ONLINE DI REGISTRAZIONE ALL'EVENTO	entro il 23.03.2026
PUBBLICAZIONE SITO WEB	entro il 22.04.2026
ELENCO DEFINITIVO DELLE AZIENDE PARTECIPANTI	entro il 10.05.2026
CONSEGNA DELLE CERTIFICAZIONI DELLA STRUTTURA E DEGLI IMPIANTI	19.05.2026 entro le ore 12:00
CONSEGNA REPORT MANIFESTAZIONE	entro il 30.06.2026

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare, al termine del contratto stipulato all'esito della presente procedura ed all'esito positivo delle verifiche di conformità, fatta salva la disponibilità da parte della Città di Torino di rilasciare l'autorizzazione all'uso degli spazi destinati all'evento, la concessione del servizio anche per le Edizioni 2027 e 2028, alle medesime condizioni contrattuali, nessuna esclusa, previste nel contratto originario. La Stazione Appaltante si impegna ad esercitare la facoltà sopradetta acquisendo la disponibilità del concessionario entro e non oltre il 15 settembre 2026.

4. Contributo concessorio

Il concessionario assume il rischio operativo inerente alla realizzazione dell'evento. Il servizio dovrà essere reso senza alcun onere finanziario diretto a carico dell'Ateneo.

Il canone concessorio a parziale copertura dei costi interni sostenuti dall'Ateneo per l'organizzazione dell'evento è pari a _____.

Non sono previsti oneri per la sicurezza per la riduzione di rischi interferenziali.

5. Verifica di conformità

La prestazione contrattuale è soggetta a verifica di conformità.

Il Responsabile unico del Progetto controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'esecuzione ed emette il certificato di regolare esecuzione se accerta che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.

Nel caso di difformità della prestazione o di parti di essa alle specifiche tecniche minime contrattuali e/o alle pattuizioni concordate in sede di affidamento, il Politecnico potrà richiedere al Concessionario di eliminare a proprie spese – entro il termine di 15 giorni - le difformità e/o i vizi riscontrati, fatto salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa del Concessionario e la risoluzione del contratto qualora la fornitura fosse del tutto inadatta alla sua destinazione.



6. Subappalto

Non avendo il Concessionario indicato nell'istanza di partecipazione la volontà di subappaltare, né precisato le parti delle prestazioni oggetto del subappalto, il subappalto non è ammesso in conformità a quanto disposto dall'art. 119, comma 4 del D.lgs. 36/2023.

OVVERO

In relazione alla dichiarazione presentata in sede di trattativa dal Concessionario, circa le attività che il medesimo intende subappaltare/subaffidare, il subappalto/subaffidamento sarà autorizzato, sussistendone le condizioni, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119, del D. Lgs. n. 23/2036.

7. Varianti introdotte dalla Stazione Appaltante

Il Politecnico si riserva la facoltà di richiedere nel corso dell'esecuzione variazioni al contratto, ove indicato nella lettera d'invito e nei limiti previsti dall'art. 189 D. Lgs. 36/2023.

8. Obblighi assicurativi a carico del Concessionario

Il Concessionario assume la piena ed esclusiva responsabilità di tutti i danni che possono capitare in relazione al presente affidamento, tenendo manlevato ed indenne il Politecnico per ogni e qualsiasi danno cagionato a persone e cose, siano essi terzi o personale del Concessionario, verificatosi durante l'esecuzione dell'appalto. Sono, di conseguenza, a carico del Concessionario – senza che risultino limitate le sue responsabilità contrattuali – le spese per assicurazioni contro danni, furti e responsabilità civile.

A tal fine, in conformità a quanto previsto al par. 20 della lettera di invito, ha stipulato presso la società _____ la polizza per responsabilità civile verso terzi e dipendenti n. _____ relativa al periodo _____ con massimale _____.

Si intendono a carico esclusivo del Concessionario gli scoperti e le franchigie.

Resta inteso che l'esistenza e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

La presente polizza è conservata agli atti della Stazione Appaltante.

9. Cauzione definitiva

Il Concessionario, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto ha costituito, ai sensi degli art. 53 e 117 del D. Lgs. 36/2023, la polizza fideiussoria n. _____, emessa da _____ - in data _____; l'importo della garanzia è pari al 5% dell'importo contrattuale ed ammonta a euro _____.

La suddetta garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione a cura della Stazione Appaltante.

In caso di escussione, anche parziale della predetta cauzione definitiva, la stessa dovrà essere reintegrata fino a concorrenza del suo ammontare originario entro 5 gg. lavorativi dalla richiesta del Politecnico di Torino.

10. Norme in materia di sicurezza

In attuazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del presente contratto, il Politecnico di Torino ed il Concessionario, ciascuno per le parti di propria competenza, dichiarano di essere in regola con gli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Nello specifico dichiarano di attuare tutti gli adempimenti in tema di sicurezza ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in relazione ai rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro, ai rischi derivanti dalle



interferenze tra le diverse attività nelle sedi del Politecnico di Torino e al coordinamento delle procedure di emergenza ed evacuazione ai sensi del D.M. 10/03/98.

11. Inadempienze e penalità

Il Concessionario è tenuto a garantire l'osservanza di quanto stabilito nel presente contratto, nel capitolato e a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal Politecnico, per quanto di rispettiva competenza, per l'esecuzione del servizio.

Nel caso di inosservanza da parte del Concessionario di quanto indicato al comma precedente, il Responsabile Unico del Progetto inoltrerà apposita contestazione e diffida ad adempiere, assegnando il termine di almeno dieci giorni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Affidatario, qualora l'inadempimento permanga, il Politecnico di Torino risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Ove si verificano inadempienze del Concessionario nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dal Politecnico di Torino penali, in relazione alla gravità delle inadempienze, a tutela delle norme contenute nel Capitolato Speciale d'Oneri. La penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza.

L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità delle inadempienze stesse.

Inoltre, fatti salvi i casi di forza maggiore imprevedibili od eccezionali non imputabili al concessionario, il Politecnico di Torino potrà applicare le seguenti penalità:

1. per ogni mancato rispetto delle tempistiche indicate nel capitolato relative ai servizi oggetto della concessione: penale dell'1,5 per mille del valore economico stimato della concessione per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;
2. per ogni mancato adempimento degli impegni previsti nel capitolato relativi ai servizi oggetto della concessione: 1.000 €;
3. per il mancato ripristino dello stato dei luoghi (pulizie, ripristino dell'area, ecc.) di cui al par. 12 del CSO: penale dell'1,5 per mille del valore economico stimato della concessione per ogni giorno naturale e consecutivo successivo alla conclusione delle attività di disallestimento;
4. per la mancata consegna della dichiarazione di cui al par. 12 punto 4 (rispetto delle norme nell'esecuzione della concessione): 1.000 €;
5. per la mancata presenza del responsabile del servizio o di un suo incaricato per tutte le fasi della manifestazione, in contrasto con quanto richiesto al par. 12 punto 2 del CSO: 500 € per giorno o frazione di giorno di assenza;
6. per il mancato rispetto dell'impegno di cui al par. 12 punto 8 del CSO (esclusività dell'evento): 500 €;
7. per la mancata comunicazione del numero di partecipanti alla fine di ogni giornata di cui al par. 12 punto 5 del CSO (reportistica presenze a fine giornata): 500 €;
8. per il ritardo della consegna della reportistica di cui al par. 12 punto 9 del CSO (report fine evento): 0,5 per mille del valore economico stimato della concessione per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.

Per l'applicazione delle penali si procederà alla contestazione al Concessionario del relativo inadempimento contrattuale da parte del Responsabile del Progetto. Entro il limite di 3 (tre) giorni successivi a detta comunicazione, il Concessionario potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, il Politecnico, nel caso non abbia ricevuto alcuna giustificazione, oppure, se ricevuta non la ritenga fondata, procederà discrezionalmente all'applicazione delle penali e, in ogni caso, all'adozione di ogni determinazione ritenuta opportuna.

Le penali saranno applicate mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione, previa emissione di nota di credito da parte del Concessionario o, in alternativa, mediante prelievo a valore sulla cauzione definitiva.



12. Esecuzione in danno

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute o in caso - eccettuati i casi di forza maggiore - di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte del Concessionario, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Politecnico di Torino, dandone opportuna comunicazione, potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e spese del Concessionario, oltre ad applicare le previste penali.

13. Diffida ad adempiere e risoluzione di diritto del Contratto

Nel caso di difformità delle prestazioni oggetto del contratto rispetto a quanto richiesto, la Stazione Appaltante ha la facoltà di rifiutare la prestazione e di intimare di adempiere alle prestazioni pattuite, a mezzo di lettera raccomandata/PEC, fissando un termine perentorio non superiore a 15 giorni entro il quale il Concessionario si deve conformare alle indicazioni ricevute. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il Contratto è risolto di diritto.

Nel caso di Inadempienze gravi o ripetute, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il Contratto, a mezzo di lettera raccomandata/PEC, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'Impresa Aggiudicataria e l'applicazione delle penali già contestate.

In ogni caso, il Politecnico non corrisponderà alcun compenso per le prestazioni non eseguite o non eseguite esattamente.

La risoluzione comporta l'incameramento a titolo di penale della garanzia definitiva, fatto salvo l'obbligo di risarcimento da parte del Concessionario degli eventuali maggiori danni subiti dal Politecnico.

Il Politecnico comunicherà all'Autorità Nazionale Anticorruzione le violazioni contrattuali riscontrate in fase di esecuzione del contratto da parte del Concessionario, di cui sia prevista la segnalazione dalla Determinazione AVCP n. 1/2008.

14. Clausola risolutiva espressa

Il contratto di appalto è risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- b) situazione di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta, di concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore;
- c) manifesta incapacità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, violazione delle prescrizioni minime previste nel capitolato e nell'offerta presentata in fase di trattativa;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza del lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché ai contratti collettivi di lavoro;
- e) subappalto non autorizzato della prestazione;
- f) cessione totale o parziale del contratto;
- g) quando l'ammontare delle penali applicate nei confronti del Concessionario superi il 10% dell'importo contrattuale;
- h) mancata reintegrazione della cauzione definitiva nel termine indicato dal Politecnico;
- i) ingiustificata interruzione o sospensione del servizio per decisione unilaterale dell'Appaltatore;
- j) violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- k) qualora l'Appaltatore risultasse destinatario di provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze previsti dalla normativa antimafia, ovvero di pendenze di procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero di condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- l) qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa;
- m) In tutti i casi in cui, in violazione di quanto prescritto dall'art. 3 della legge 136/2010 e dall'art. 7, c. 1, lett. a del D. L. 187/2010, le transazioni finanziarie relative al contratto siano state effettuate



senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

- n) in caso di gravi ed accertate violazioni del Codice di Comportamento del Politecnico di Torino;
- o) in tutti gli altri casi previsti dalla documentazione della procedura di affidamento, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

Resta salva ed impregiudicata la possibilità per il Politecnico di Torino di procedere alla risoluzione del contratto, anche al di fuori delle ipotesi qui previste, in caso di gravi ed oggettive inadempienze da parte del Concessionario, oltre che nei casi espressamente previsti dall'art. 190 del D. Lgs. 36/2023, cui si rinvia.

La risoluzione comporta l'incameramento a titolo di penale della garanzia definitiva, fatto salvo l'obbligo di risarcimento da parte del Concessionario degli eventuali maggiori danni subiti dal Politecnico.

15. Recesso

Il recesso è regolato dall'art. 190 del D. Lgs. 36/2023, cui si rinvia.

16. Cessione del contratto

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo, secondo quanto previsto dall'art. 119, comma 1 del D. Lgs. 36/2023.

17. Pagamento del contributo all'Ateneo e modalità di fatturazione

Il contributo dovuto dal Concessionario in base a quanto previsto all'art. 3 del presente contratto dovrà essere versato in un'unica rata a seguito di richiesta di pagamento da parte dell'Ateneo, che potrà essere emessa a partire dal 30 giugno ed entro il 30 settembre dell'anno di svolgimento dell'evento.

Il predetto importo dovrà essere corrisposto entro 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta di pagamento. All'atto dell'avvenuto pagamento, il Politecnico invierà fattura debitamente quietanzata (art. 6, c.3, D.P.R. 633/72).

Analoghe modalità saranno utilizzate per il rimborso dei costi esterni eventualmente anticipati dal Politecnico.

Le richieste di pagamento e le fatture saranno inviate al Concessionario all'indirizzo PEC comunicato in fase di partecipazione alla gara.

18. Risoluzione del contratto per sopravvenienza di Convenzione Consip

In base a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 1, comma 3 del D.L. 95/2012, come convertito dalla legge 135/2012, e dell'art. 1, comma 450 della legge 296/2006, il Politecnico di Torino procederà alla risoluzione del contratto stipulato all'esito della presente procedura qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, la fornitura ivi prevista si renda disponibile nell'ambito di una convenzione stipulata da Consip, ai sensi dell'art. 26 della legge 488/1999, ovvero, dalla centrale di committenza regionale, ai sensi dell'art. 1 comma 455 della legge 296/2006.

19. Codice di Comportamento del Politecnico di Torino

Il Concessionario ha preso visione degli obblighi di condotta previsti

- nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62
- nel codice di comportamento di questa stazione appaltante
- nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
- nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO

e dà atto di essere a conoscenza che predetti obblighi di condotta sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione.



20. Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Concessionario è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 e sanzionati dall'art. 6 della medesima legge.

21. Spese contrattuali

Il presente contratto:

- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. 131/1986; in particolare, in base a quanto disposto dall'art. 57, comma 7 del citato decreto, l'imposta di registrazione dovuta in caso d'uso è a carico del Concessionario, senza diritto di rivalsa;
- è assoggettato ad imposta di bollo fin dall'origine, che al momento della presente stipula risulta assolta come da ricevuta di versamento allegata.

22. Obblighi di riservatezza

Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

Il Concessionario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

23. Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza

Il Politecnico di Torino è Titolare del trattamento dei dati personali, secondo le norme vigenti e per le finalità connesse al contratto. Il Concessionario, è nominato Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, per tutte le attività svolte ai fini dell'erogazione del Servizio che comportino un trattamento di dati personali per conto dell'Ateneo, pertanto il Concessionario è tenuto a:

- a) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento;
- b) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- c) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'art. 32 del GDPR in tema di sicurezza del trattamento;
- d) rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 del GDPR per ricorrere a un altro responsabile del trattamento ("Sub-Responsabile");
- e) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- f) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- g) al termine della prestazione dei servizi relativi al trattamento, restituisce al Titolare del trattamento i dati personali contenuti negli archivi informatici e cancella dai propri sistemi ed archivi elettronici e cartacei tutti i dati del Titolare del trattamento decorsi 6 mesi dalla data di cessazione del Contratto salvo che il diritto dell'Unione o nazionale preveda la conservazione dei dati stessi;



- h) mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi dell'art. 28 del GDPR e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Il Responsabile del trattamento informa immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati;
- i) tenere un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare;
- j) informare, tempestivamente, il Titolare (inviando una comunicazione a mezzo PEC all'indirizzo ciso@pec.polito.it) di ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non autorizzato ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ed a prestare ogni necessaria collaborazione al Titolare in relazione all'adempimento degli obblighi sullo stesso gravanti di notifica delle suddette violazioni all'Autorità ai sensi dell'art. 33 del GDPR o di comunicazione della stessa agli interessati ai sensi dell'art. 34 del GDPR. La comunicazione al Titolare conterrà almeno le seguenti informazioni:
 - 1. la natura della violazione dei dati personali;
 - 2. la categoria degli interessati;
 - 3. contatto presso cui ottenere più informazioni;
 - 4. interventi attuati o che si prevede di attuare.
- k) informa il Titolare, nel caso in cui il diritto dell'Unione o nazionale richieda il trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, di tale obbligo giuridico prima del relativo trasferimento, salvo che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico
- l) per quanto non espressamente previsto nel presente articolato, osservare la normativa europea e nazionale emanata in attuazione al GDPR (D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.) nonché i provvedimenti del Garante per la tutela dei dati personali.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto stipulato, fermo restando il risarcimento da parte dell'Impresa Aggiudicataria, di tutti i danni derivanti.

I dati di contatto delle parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:

- per l'Ateneo
 - il Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in C.so Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129 Torino, nella persona del Rettore
 - i dati di contatto del Titolare sono PEC: politecnicoditorino@pec.polito.it
 - per informazioni e chiarimenti: privacy@polito.it.
 - il Responsabile della Protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO) del Politecnico è contattabile all'indirizzo: dpo@polito.it;
- per l'impresa affidataria
 - il Responsabile del Trattamento dei dati è _____, contattabile all'indirizzo: _____;
 - il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) è _____, contattabile all'indirizzo: _____.

24. Controversie

Le parti si impegnano ad esperire ogni iniziativa utile per addivenire ad un'equa e ragionevole composizione dell'eventuale vertenza, prima di adire le vie legali.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, qualsiasi controversia o vertenza inerente all'esecuzione del contratto sarà decisa dal Foro di Torino.



25. Responsabile Unico del Progetto e Direttore dell'esecuzione

Il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 è la dr.ssa Chiara Lucia Gemma Ferroni.

Il Direttore dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 36/2023 è il dott. Alessandro Gamalero.

26. Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto si rimanda alle norme del codice civile, alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia ed al Capitolato Speciale d'Oneri accettato dal Concessionario in fase di partecipazione alla procedura.

27. Allegati

Sono allegati al presente Atto, divenendone parte integrante e sostanziale, gli allegati di seguito descritti.

- Capitolato speciale;
- Offerta economica;
- Ricevuta di versamento **F24 Elide** per imposta sostitutiva del bollo.

PER IL POLITECNICO DI TORINO,
IL RESPONSABILE DELL'AREA AGACON
- dott. Mauro Cecchi -

PER _____
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
- _____ -